

Il commercialista telematico

AUTOVETTURA DELL'AGENTE: TRATTAMENTO IVA E REDDITI

La deduzione dei componenti negativi dal reddito di impresa per le autovetture utilizzate nell'attività imprenditoriale ha subito nel corso di questi due ultimi anni un percorso molto controverso; con riferimento agli agenti e i rappresentanti di commercio, tuttavia, le deduzioni ai fini del reddito di impresa sono rimaste invariate; la norma contenuta nell'articolo 164, primo comma, lettera b), del DPR 917/1986 prevede che le deduzione per gli agenti e rappresentanti di commercio è pari all'80 per cento del costo sostenuto con riferimento agli ammortamenti e leasing, alle locazioni (nel limite massimo di € 3.615,20), ai costi di manutenzione e riparazione, alla custodia, all'immatricolazione e ai costi di bollo e assicurazione degli autoveicoli utilizzati nell'esercizio di impresa.

Con riferimento all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 19-bis1, lett. c), secondo periodo, del D.P.R. 633/1972, la limitazione forfetaria della detrazione al 40% non trova applicazione nel caso in cui il veicolo sia acquistato:

- da agenti e rappresentanti di commercio e
- da soggetti passivi per i quali tali veicoli formino oggetto dell'attività propria dell'impresa.

Con riferimento a quest'ultima ipotesi la circostanza ricorre, in via esemplificativa, quando l'attività propria dell'acquirente consista nella commercializzazione dei predetti veicoli o nella locazione (anche finanziaria), o nel noleggio degli stessi sulla base di contratti stipulati con terzi. Per tali soggetti la detrazione opera secondo le regole ordinarie, in funzione, cioè, dell'utilizzazione del bene o servizio acquistato nell'esercizio dell'impresa. Nel caso in cui sia operata la detrazione integrale dell'imposta all'atto dell'acquisto del veicolo, il successivo impiego dei beni e servizi anzidetti per un uso personale e familiare dovrà essere assoggettato ad Iva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.P.R. 633/1972. In tal caso, la base imponibile sarà pari al valore normale determinato secondo la regola generale prevista dall'art. 14, comma 3 e 4, D.P.R. 633/1972. Per quanto riguarda gli agenti e rappresentanti di commercio, se iscritti al relativo ruolo, beneficiano della completa detraibilità dell'Iva relativa all'acquisto, importazione, manutenzione, ect, dei veicoli stradali a motore così come definiti dalla nuova lett. c), comma 1, dell'articolo 19-bis-1, del DPR 633/1972. Va osservato però che l'orientamento della dottrina dominante consiglia per una ulteriore esigenza di semplificazione, che l'eventuale quota di utilizzo personale o familiare, che potrebbe essere anche quantificata nella percentuale fissata nell'ambito del reddito d'impresa per la indeducibilità dei relativi costi, ovvero il 20%, sia prevista anche ai fini iva.

Il commercialista telematico

Nell'ipotesi di messa a disposizione senza corrispettivo da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, la base imponibile è determinata in funzione del valore normale pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabella nazionale ACI, al netto dell'Iva nello stesso importo inclusa.

Commercialista Telematico
www.commercialistatelematico.com